



## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### INDICE

#### **TITOLO I - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

[ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 2 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE](#)

[ART. 3 - TITOLARE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA](#)

#### **TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

[ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO](#)

[ART. 6 - IRREGOLARITÀ](#)

#### **TITOLO III – CONDIZIONI TARIFFARIE**

[ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI](#)

[ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[ART. 9 - UTENZE CONDOMINIALI](#)

[ART. 10 - SPESE ACCESSORIE, ADDEBITI E ACCREDITI DIVERSI](#)

[ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE](#)

[ART. 12 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE](#)

[ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFA](#)

[ART. 14 - FATTURAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO ED INTERESSI](#)

#### **TITOLO IV – MODIFICHE AL CONTRATTO**

[ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA](#)

[ART. 16 - VOLTURA](#)

[ART. 17 - RIATTIVAZIONE](#)

[ART. 18 - DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO](#)

[ART. 20 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE](#)

[ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA](#)

[ART. 22 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO](#)

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

[ART. 23 - COMUNICAZIONI E RECLAMI](#)

[ART. 24 - AVVISI ALLA GENERALITÀ DEGLI UTENTI](#)

[ART. 25 - TASSE E IMPOSTE](#)

[ART. 26 - SANZIONI](#)

[ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

[ART. 28 - FORO COMPETENTE](#)

## TITOLO I

### CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

#### ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura del Servizio idrico integrato (di seguito il Servizio) da parte di Carniacque S.p.A. agli Utenti, a integrazione di quanto già stabilito sia nei singoli contratti, sia nella Carta dei Servizi approvata dall'AATO e nei Regolamenti adottati da Carniacque S.p.A., che ne fanno parte integrante.

2. Per fornitura del Servizio idrico integrato si intende la fornitura, nell'insieme, dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue a norma dell'art. 141, comma 2 D.Lgs. 152/2006.

3. Al rapporto di fornitura del servizio idrico integrato si applicano le disposizioni imperative di legge e le disposizioni amministrative e tariffarie in vigore.

4. Le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali, nonché le norme del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e del Regolamento del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile potranno essere modificate e/o integrate automaticamente, qualora ciò sia imposto da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti. In tal caso le norme recepite automaticamente saranno rese note agli Utenti con le modalità indicate all'art. 24.

5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma 4, le norme sopra richiamate potranno essere modificate e/o integrate qualora ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio. In tal caso, le modifiche saranno comunicate, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di efficacia della modifica, ai Contraenti, i quali avranno facoltà di recedere dal Contratto entro 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione. [↑](#)

#### ART. 2 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. La fornitura del Servizio è subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione che deve essere consegnato, unitamente alla documentazione di volta in volta richiesta, a Carniacque S.p.A. secondo le modalità indicate all'art. 23.

2. La fornitura del Servizio è in ogni caso subordinata:

- al pagamento delle spese accessorie, spese di bollo, registrazione e consequenziali;
- all'installazione sulla derivazione di utenza dell'apparecchio di misura, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di distribuzione dell'acqua potabile;
- all'esistenza di un idoneo allaccio alla rete fognaria, ove disponibile, secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione;
- alla circostanza che l'utenza non risulti in morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio.

3. Dopo la conclusione del contratto, l'inizio della fornitura del Servizio verrà garantita nei tempi e modi stabiliti dalla Carta dei Servizi.

4. Il Contratto è a tempo indeterminato.

5. Ciascuna parte ha facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto in qualunque momento, dando comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni, con le modalità indicate all'art. 15. [↑](#)

#### ART. 3 - TITOLARE DEL CONTRATTO

1. La fornitura del servizio presuppone la dimostrazione, mediante idonea documentazione, del titolo di proprietà, di possesso o di godimento dell'immobile da parte del richiedente.

2. Di regola, il Titolare del Contratto è il proprietario dell'immobile cui l'utenza si riferisce.

3. Con riferimento a particolari esigenze che saranno di volta in volta valutate da Carniacque S.p.A., il Contratto può essere stipulato anche dal fruitore del servizio, non proprietario dell'immobile cui l'utenza si riferisce (affittuario, conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento etc.), che dimostri di averne titolo.

4. Nel caso di fornitura del servizio a immobili costituiti in condominio, forniti da una sola derivazione, il Titolare del Contratto è il Condominio in persona dell'Amministratore e tutti i condomini sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni risultanti dall'apparecchio di misura installato da Carniacque S.p.A.

5. Nel caso di fornitura del servizio a immobili costituiti in condominio, forniti di una sola derivazione, ma dotati di apparecchi di misurazione individuali, anche non forniti da Carniacque S.p.A., è facoltà di Carniacque S.p.A. richiedere il pagamento ai singoli condomini degli importi dovuti in base ai dati risultanti dagli apparecchi di misurazione individuali, e ciò a condizione che questi siano accessibili in ogni momento dal personale incaricato da Carniacque S.p.A.

6. Nel caso di forniture provvisorie per uso cantiere, il Titolare del Contratto può essere il titolare dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, come risultante dalla documentazione tecnico-urbanistica presentata al

Comune ovvero il committente dei lavori. Tale Contratto avrà validità sino all'ultimazione dei lavori, o nel termine di validità dei provvedimenti edilizi relativi alla esecuzione dei lavori stessi.

7. Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Titolare del Contratto può essere anche il responsabile/titolare/legale rappresentante dell'ente che gestisce l'iniziativa. [↑](#)

#### **ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA**

1. All'atto della stipulazione del Contratto di fornitura, il richiedente dichiara l'uso cui la somministrazione è destinata; Carniacque S.p.A. si riserva di eseguire gli opportuni controlli.

2. Qualsiasi variazione sia d'uso dell'immobile o della singola unità, sia della portata, comportano la stipula di un nuovo contratto di somministrazione e l'applicazione della tariffa corrispondente; l'utente è obbligato a comunicare la variazione a Carniacque S.p.A. con le modalità indicate all'art. 23, entro 15 giorni dal verificarsi della medesima variazione.

3. Per le utenze a forfait, il Contraente è tenuto a comunicare qualsiasi variazione del numero di persone che utilizzano l'utenza, entro 15 giorni dal verificarsi della medesima variazione.

4. In caso di difformità sostanziale della fornitura rispetto a quanto dichiarato dal Contraente nel Contratto, Carniacque S.p.A. ha facoltà di sospendere la fornitura, se già iniziata, o di non darvi corso.

5. In difetto di comunicazione da parte del contraente, la variazione d'uso accertata da Carniacque S.p.A. comporta il recupero delle somme a credito dalla data determinata o determinabile della variazione, se la tariffa da applicare è maggiore della precedente; se la tariffa da applicare è minore della precedente Carniacque S.p.A. provvede all'aggiornamento dalla data di accertamento, ma l'utente non ha diritto a conguagli. [↑](#)

## **TITOLO II**

### **EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. Carniacque S.p.A. si impegna a fornire un servizio continuo, regolare, senza interruzioni, salve le situazioni di caso fortuito e di forza maggiore.

2. Carniacque S.p.A. presta il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile entro i limiti delle disponibilità idriche, intese anche come capacità di captazione dalle sorgenti, e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti esistenti gestite ed in esercizio.

3. Carniacque S.p.A. garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme e nel rispetto della garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo. Carniacque S.p.A. si impegna ad eseguire gli opportuni controlli previsti dalla legge.

4. La salvaguardia della potabilità dell'acqua è garantita fino al punto di consegna all'utente, salvo diverse prescrizioni di legge.

5. La somministrazione dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchio di misura.

6. Si richiamano espressamente gli art. 4 e 25 del Regolamento per la gestione della distribuzione dell'acqua potabile e l'art. 80 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, nonché il Capo 4.4 della Carta dei Servizi. [↑](#)

#### **ART. 6 - IRREGOLARITÀ**

1. Il Contraente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti, perdite e malfunzionamenti dell'impianto interno di distribuzione, in modo da evitare ogni dispersione di acqua.

2. Il Contraente è tenuto al pagamento dell'acqua potabile fornitagli, anche in caso di perdite o guasti dell'impianto interno di distribuzione, salva l'applicazione dell'art. 77 del Regolamento di Fognatura ove compatibile. In tal caso, su richiesta del Contraente, documentata la riparazione intervenuta ed in assenza di posizioni debitorie, Carniacque S.p.A. restituisce l'addebito relativo al servizio di fognatura e depurazione per la parte non dovuta (acqua dispersa).

3. La richiesta di rimborso deve essere presentata dal Contraente utilizzando l'apposito modulo secondo le modalità indicate all'art. 23; alla domanda di rimborso deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale il Contraente dichiara la causa della rottura (o della perdita), la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria, nonché la documentazione comprovante l'esecuzione dell'intervento di riparazione dell'impianto idrico.

4. Qualora sia riscontrata una irregolarità di funzionamento del contatore non imputabile al Contraente, agli utenti o al proprietario dell'immobile servito, il consumo stimato dell'acqua per tutto il tempo nel quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso è determinato sulla base del consumo medio giornaliero calcolato facendo la media dei dati di consumo indicati nelle fatture del servizio idrico integrato dei due anni precedenti.

5. Nel caso di nuove Utenze e/o in assenza di dati storici, verranno applicati i criteri stabiliti dalla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/06/2005 n. 13 all'art. 25 c. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al Contraente è rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo eventualmente corrisposto e quello ricavato con il criterio sopra descritto, anche con accredito diretto sulla bolletta successiva dell'importo dovuto. [↑](#)

### TITOLO III

#### CONDIZIONI TARIFFARIE

##### ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata come unità minima il metro cubo.
2. La determinazione dei consumi viene effettuata da Carniacque S.p.A. sulla base del rilevamento dei consumi effettivi o sulla base dei consumi presunti.
3. Il rilevamento dei consumi effettivi tramite lettura dell'apparecchio di misura installato presso l'utenza fornita, viene effettuato da Carniacque S.p.A. o da personale delegato dalla medesima società, di norma con periodicità semestrale.
4. Il Contraente è tenuto a garantire a Carniacque S.p.A. l'accesso all'apparecchio di misura per le esigenze del servizio.
5. Qualora il personale incaricato non possa eseguire la lettura, viene rilasciato nella cassetta delle lettere un apposito avviso con il quale il Contraente interessato viene invitato ad eseguire la lettura, secondo le istruzioni contenute nell'avviso stesso, oppure a concordare con Carniacque S.p.A. uno specifico appuntamento.
6. Nel caso in cui, al momento della fatturazione, per qualsiasi motivo, Carniacque S.p.A. non disponga della lettura, l'addebito dei consumi di acqua viene eseguito in acconto, sulla base dei consumi storici accertati per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
7. I consumi addebitati in acconto sono conteggiati con il metodo pro-die in relazione ai giorni che intercorrono dalla data dell'ultimo consumo fatturato alla data indicata in bolletta.
8. In assenza di consumi storici (ad esempio nel caso di nuova utenza) la stima del consumo viene eseguita in base ai consumi medi della rispettiva categoria tariffaria (esempio: se si tratta di cliente residente con contratto con uso domestico, i consumi medi saranno quelli della categoria tariffaria domestico residente).
9. Carniacque S.p.A. garantisce ai propri Clienti il Servizio di autolettura della bolletta accessibile tramite il sito istituzionale della società [www.carniacque.it](http://www.carniacque.it).
10. I dati forniti a Carniacque S.p.A. ai sensi del precedente comma 9 si considerano a tutti gli effetti letture da utilizzare ai fini della fatturazione; Carniacque S.p.A. ha comunque facoltà di verificare la congruità dei dati comunicati con i consumi storici della singola utenza e in caso di palese errore ha facoltà di disattendere l'autolettura.
11. L'inattendibilità dei dati comunicati tramite l'autolettura comporta l'addebito di un consumo presuntivo, salvo successivo conguaglio in base ai consumi reali.
12. Qualora l'utenza fornita risulti priva di contatore e non sia tecnicamente possibile installarne uno in tempi ragionevoli, la determinazione dei consumi viene eseguita in via forfetaria, sulla base della tariffe approvate dall'Autorità competente in base alla legge, secondo le direttive ed i criteri stabiliti dalla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/06/2005 n. 13, e successive modifiche ed integrazioni. [↑](#)

##### ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Il contraente si obbliga a pagare a Carniacque S.p.A. il corrispettivo del servizio idrico integrato, nonché ogni eventuale ulteriore onere e/o spesa accessoria previsti dal contratto, dai Regolamenti adottati da Carniacque S.p.A. o dalla legge.
2. Il corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato è costituito dalle seguenti voci: consumo di acqua; quota fissa, servizio fognatura; servizio depurazione, imposta sul valore aggiunto; spese accessorie.
3. I consumi di acqua sono calcolati in base all'uso contrattuale e alla tariffa del servizio acquedotto stabilita dall'Autorità competente per legge, tenuto conto della determinazione dei consumi ai sensi dell'art. 7.
4. Indipendentemente dal consumo, il contraente è tenuto al pagamento della quota fissa prevista dall'Autorità competente per legge.
5. Il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione sono calcolati secondo quanto disposto dalle norme contenute nel capo VI del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione, cui si rinvia.
6. Le variazioni alle tariffe e alle altre componenti del prezzo di somministrazione del servizio, determinate in base alla legge, sono rese pubbliche con le modalità indicate all'art. 24.
7. Le variazioni tariffarie sono imputate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore.
8. Al corrispettivo si applica anche l'imposta sul valore aggiunto che costituisce un'imposta indiretta e viene riscossa e versata all'erario secondo le aliquote previste per legge. [↑](#)

## **ART. 9 UTENZE CONDOMINIALI**

1. I consumi delle utenze condominiali provviste di unico apparecchio di misura (cfr. art. 18 del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile) saranno calcolati moltiplicando gli scaglioni tariffari per il numero di unità abitative riconosciute da Carniacque S.p.A., con l'emissione di norma di una unica fattura.

2. Il rilievo e la ripartizione dei consumi e dei costi in base alle singole unità abitative rimane a carico del Contraente. [↑](#)

## **ART. 10 – SPESE ACCESSORIE, ADDEBITI E ACCREDITI DIVERSI**

1. Oltre al corrispettivo per la fornitura del servizio idrico integrato, possono essere addebitati direttamente in fattura altre spese accessorie quali:

- diritti fissi per apertura o riattivazione utenza;
- diritti fissi di voltura;
- diritti fissi di disdetta;
- diritti fissi rilascio autorizzazioni allo scarico fognario;
- marche da bollo su contratto;
- costi per pareri tecnici e/o preventivi;
- spese di registrazione;
- imposta di bollo e/o altre imposte governative o locali sui consumi e altro tributo, tassa, imposta afferente la produzione e/o la distribuzione del prodotto;
- arrotondamenti;
- contributo alle spese di spedizione bollette;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture Carniacque S.p.A. determinati secondo le modalità di cui al successivo art. 14, che sono fatturati con la prima bolletta successiva;
- spese postali e/o amministrative relative al sollecito di pagamento della bolletta, telegrammi, spese postali e/o amministrative generiche sostenute in nome e per conto del contraente;
- spese di attivazione/disattivazione della somministrazione agli Utenti morosi;
- crediti/addebiti previsti dalla Carta servizi e/o dall'Autorità competente (ad es. "bonus acqua", fondi per investimenti, ...). [↑](#)

## **ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. All'atto della stipula del contratto di somministrazione, il Contraente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia del puntuale e corretto adempimento del contratto, così come stabilito con deliberazione di data 28 febbraio 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

2. Il deposito cauzionale è stabilito negli importi di seguito indicati:

- utenze domestiche		100,00 euro
- utenze non domestiche	0 > 600 mc	100,00 euro
	601 > 1200 mc	200,00 euro
	> 1201 mc	400,00 euro

3. Per le utenze condominiali provviste di unico apparecchio di misura (cfr. art. 18 del Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile), il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi.

4. Non sono tenuti al pagamento del deposito cauzionale i contraenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui all'art. 12 e i contraenti con domiciliazione bancaria, postale della bolletta, con consumi annui fino a 500 mc.

5. Il deposito cauzione viene addebitato al Contraente in tre rate, con le seguenti modalità:

- la prima rata, pari alla metà dell'importo determinato ai sensi dell'art. 11 comma 2, viene addebitata nella prima bolletta successiva all'attivazione del contratto;
- la differenza è rateizzata nelle due bollette successive.

6. Il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali maturati, viene restituito al Contraente entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di cessazione del contratto di fornitura. [↑](#)

## **ART. 12 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

1. Carniacque S.p.A. garantisce l'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura del servizio idrico integrato ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio/economiche disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art 154, comma 6, D.lgs 152/2006.

2. L'Autorità competente per legge stabilisce periodicamente il tipo di agevolazioni tariffarie e i requisiti reddituali per poter beneficiare delle medesime agevolazioni.

3. Per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie, il contraente è tenuto a presentare a Carniacque S.p.A. una domanda, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici di Carniacque S.p.A. oppure scaricabile dal sito

www.carniacque.it, ed allegando l'attestazione ISEE, rilasciata dagli uffici dell'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) e copia di un documento di identità in corso di validità.

4. Il reddito che il richiedente dovrà prendere a riferimento per farsi predisporre l'attestazione ISEE, dall'INPS o dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), sarà quello dell'anno precedente, rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di agevolazione.

5. La domanda dovrà essere consegnata con le modalità indicate a successivo art. 23.

6. La documentazione ha validità annuale e deve essere ripresentata di anno in anno, pur non verificandosi variazioni, pena decadenza dei benefici.

7. L'agevolazione ha validità annuale e viene applicata nella prima fattura utile dell'annualità a cui l'agevolazione si riferisce. [↑](#)

#### **ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFA**

1. Qualora la fornitura dell'acqua sia ad uso allevamento e il titolare del Contratto sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, le tariffe riferite alle voci variabili sono soggette ad una riduzione del 50%.

2. La riduzione di cui sopra è concessa su presentazione di apposita richiesta, secondo le modalità indicate all'art. 24.

3. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 13.1, l'applicazione della riduzione avrà decorrenza dalla data di presentazione.

4. Il Contraente è tenuto a comunicare a Carniacque S.p.A. qualsivoglia variazione, entro 15 giorni dal verificarsi della stessa, con le modalità indicate al successivo art. 23. [↑](#)

#### **ART. 14 – FATTURAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO ED INTERESSI**

1. Carniacque S.p.A. fattura e riscuote il corrispettivo del Servizio e le altre spese accessorie con frequenza semestrale.

2. Le fatture di regola sono inviate al recapito dichiarato per iscritto dal Contraente, salvo diversa richiesta scritta del Contraente.

3. Carniacque S.p.A. stabilisce il sistema, la frequenza di fatturazione e di riscossione del corrispettivo del servizio e si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dei consumi, senza oneri per l'utente e previa idonea informativa con le modalità indicate al successivo art. 24.

4. Il Contraente è tenuto a pagare il corrispettivo della fornitura del Servizio in base alle fatture che gli sono periodicamente comunicate ed entro il termine di volta in volta in esse indicato.

5. La bolletta può essere pagata con le modalità alternative di seguito indicate:

- presso qualsiasi banca mediante bollettino MAV allegato alla fattura stessa, senza alcun onere a carico del Cliente, salvo diversamente stabilito dalla banca;
- mediante domiciliazione bancaria da richiedere alla propria banca mediante apposito modulo;
- presso gli uffici postali mediante bollettino MAV allegato alla fattura stessa con l'applicazione della commissione di versamento;
- presso gli uffici postali o bancari tramite bollettino postale con l'applicazione della commissione di versamento.

6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro la data indicata in fattura, il Contraente si considera moroso ed è tenuto al pagamento degli interessi di mora previsti dalla legge.

7. Le spese per l'invio di solleciti di pagamento delle fatture devono essere rimborsati dal Contraente in mora.

8. Gli eventuali conguagli in più o in meno saranno applicati da Carniacque S.p.A. in occasione della fatturazione del servizio, o mediante emissione di note di accredito. [↑](#)

### **TITOLO IV**

#### **MODIFICHE AL CONTRATTO**

##### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

1. I Contraenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano, danno in locazione o comunque perdono la disponibilità dei locali per i quali era stato sottoscritto il Contratto di somministrazione devono - salve diverse specificazioni - chiedere la risoluzione del Contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il Contraente che intende cessare la fornitura del servizio, deve presentare formale richiesta scritta, utilizzando l'apposito modulo, secondo le modalità indicate all'art. 23, indicando la lettura dell'apparecchio di misura e un recapito presso il quale Carniacque S.p.A. dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

3. Alla cessazione del Contratto deve cessare anche la somministrazione, salvo la presentazione di domanda di voltura.

4. A seguito della richiesta di risoluzione del Contratto, il Contraente deve consentire agli incaricati di Carniacque S.p.A. di effettuare la lettura e la chiusura del contatore.

5. A seguito della richiesta di risoluzione del Contratto, e salvo richiesta di voltura, Carniacque S.p.A. cessa la fornitura del servizio, senza ulteriore preavviso, nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi e comunque nel più breve

tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni del Contraente, purché ciò non sia impedito da cause ad essa non imputabili, quali, a titolo di esempio, l'impossibilità di accedere ai contatori.

6. Il Contraente è obbligato a pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, ed ogni altra spesa, onere o danno connesso e/o conseguente all'uso di impianti fino al momento dell'effettiva cessazione del servizio di fornitura da parte di Carniacque S.p.A., compresi i costi per la eventuale chiusura della derivazione di utenza e per l'eventuale chiusura o rimozione dell'apparecchio di misura, nonché le spese accessorie e/o quote fisse. [↑](#)

#### **ART. 16 - VOLTURA**

1. Chi intenda utilizzare a proprio nome un'utenza per la quale è già in corso un regolare contratto con un diverso Contraente, senza interruzione della fornitura, è tenuto a fare domanda di voltura dell'utenza a proprio nome, dimostrando di avere titolo per utilizzare la medesima.

2. La domanda di voltura deve essere presentata a Carniacque S.p.A. utilizzando l'apposito modulo, secondo le modalità indicate all'art. 23. Per le utenze domestiche ed assimilate la variazione dell'utenza idrica comporta la contestuale variazione della titolarità del relativo scarico recapitato in rete fognaria.

3. In ogni caso di voltura è comunque necessaria la stipulazione di un apposito contratto di fornitura con il nuovo Contraente.

4. Si richiama l'art. 10 del Regolamento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile. [↑](#)

#### **ART. 17 - RIATTIVAZIONE**

1. L'utente interessato alla riattivazione di una utenza idrica precedentemente cessata per disdetta o per morosità, deve provvedere alla stipula di nuovo contratto di somministrazione e al pagamento di tutti le spese accessori.

2. Nei casi previsti dalla Legge (es. Condomini, trasferimenti di Azienda, successione ereditaria ecc) l'utente subentrante risponde verso Carniacque S.p.A. dei debiti solidalmente con l'utente precedente.

3. Si richiama l'art. 11 del Regolamento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile. [↑](#)

#### **ART. 18 - DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO**

1. In caso di decesso del titolare del Contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso Carniacque S.p.A. di tutte le somme dovute dal Titolare del Contratto deceduto. Entro 30 giorni dall'avvenuto decesso, gli eredi sono tenuti a dare avviso a Carniacque S.p.A. con le modalità indicate all'art. 23 e devono provvedere alla voltura del Contratto a loro nome ovvero a chiedere la risoluzione del Contratto.

2. In difetto, Carniacque S.p.A. si riserva di sospendere la fornitura fino alla stipulazione di un nuovo Contratto. [↑](#)

#### **ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contraente non può cedere in nessun caso il Contratto a terzi; in caso di voltura dell'utenza, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto.

2. Il Contraente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Carniacque S.p.A. ad altra società, impresa o ente autorizzati a distribuire acqua, tecnicamente idonei alla regolare erogazione del servizio. La cessione sarà efficace nei confronti del Contraente dalla ricezione della relativa comunicazione. [↑](#)

#### **ART. 20 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE**

1. Oltre che negli altri casi previsti dal Regolamento per la gestione della distribuzione dell'acqua potabile e dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, Carniacque S.p.A. procede alla sospensione immediata della fornitura nei seguenti casi:

- per cause di oggettivo pericolo per l'incolumità di persone o cose;
- per rifiuto da parte del Contraente alla richiesta di Carniacque S.p.a. di accedere ai locali
- manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva ogni implicazione di carattere sia civile, sia penale;
- qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti Autorità;
- nel caso in cui vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Contraente a Carniacque S.p.A.;
- nei casi di sub fornitura non autorizzata a terzi.

2. In caso di morosità per importi superiori al deposito cauzionale, Carniacque S.p.A. può sospendere l'erogazione dell'acqua, a fronte di precedente comunicazione scritta a mezzo raccomandata con indicazione di un termine non inferiore a 20 giorni entro il quale, in mancanza di adempimento, la somministrazione verrà sospesa.

3. Nel periodo di sospensione comunque è dovuta la quota fissa.

4. Il ripristino della somministrazione avviene secondo le tempistiche fissate dall'art. 4.1.3 della Carta dei Servizi a partire dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento.

5. In deroga all'obbligo di comunicare per iscritto la volontà di sospendere le forniture, Carniacque S.p.A. procede senza preavviso qualora la sospensione sia imposta da oggettive cause di pericolo e nelle ipotesi di prelievo fraudolento del prodotto erogato, incluso il caso di riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta.

6. Nel caso di sospensione per morosità, Carniacque S.p.A. richiede al Contraente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della somministrazione dell'acqua, nei limiti del costo sostenuto per tali operazioni. [↑](#)

#### **ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Carniacque S.p.A., con preavviso di 30 giorni, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile il Contratto di somministrazione nei seguenti casi, che costituiscono grave inadempimento:

- accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura;
- prelievo fraudolento;
- uso diverso da quelli consentiti;
- mancato pagamento di una o più bollette se l'importo risulta superiore al deposito cauzionale versato;
- dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
- distruzione dell'immobile;
- in mancanza di comunicazione del decesso del titolare del contratto ai sensi dell'art. 18;
- sub-somministrazione del servizio;

2. In ogni ipotesi di grave inadempimento ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente interruzione della somministrazione, a decorrere dal ventesimo giorno successivo al ricevimento da parte del Contraente della comunicazione, con cui Carniacque S.p.A. manifesta la volontà di avvalersi della presente clausola.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Contraente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del Contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della derivazione di utenza e per la chiusura o rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto di Carniacque S.p.A. al risarcimento di ogni danno subito.

4. La riattivazione della somministrazione avviene con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipulazione di un nuovo Contratto ed il pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di sospensione del servizio.

5. In ogni caso, la stipulazione di un nuovo Contratto con lo stesso Contraente il cui Contratto sia stato risolto per grave inadempimento, è subordinata al pagamento di ogni debito nei confronti di Carniacque S.p.A. [↑](#)

#### **ART. 22 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. In caso di trasferimento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato da Carniacque S.p.A. ad un nuovo gestore, quest'ultimo subentrerà di diritto nel contratto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. [↑](#)

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 23 - COMUNICAZIONI E RECLAMI**

1. Tutte le comunicazioni al Contraente si intendono validamente eseguite nel domicilio dichiarato nel Contratto.

2. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a Carniacque S.p.A. ogni variazione del domicilio e/o del recapito dichiarato in Contratto.

3. Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente finale deve rivolgersi esclusivamente ai competenti uffici di Carniacque S.p.A., con sede in Tolmezzo (Ud), via Aita n. 2/H, telefono 0433 40465, fax 0433 466073, e-mail [info@carniacque.it](mailto:info@carniacque.it); PEC: [info@pec.carniacque.it](mailto:info@pec.carniacque.it) (cfr "art. 4.2 Accessibilità al servizio" della Carta dei Servizi).

4. Tutte le comunicazioni e/o richieste relative al Contratto (es: stipulazione, modifica, cessazione, voltura), devono essere fatte per iscritto, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso gli uffici di Carniacque S.p.A. o sul sito internet della società all'indirizzo [www.carniacque.it](http://www.carniacque.it), le comunicazioni verbali non hanno alcuna validità.

5. I moduli, debitamente sottoscritti e corredati della documentazione di volta in volta richiesta, dovranno essere consegnati a Carniacque S.p.A. con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mani direttamente presso gli Uffici di Carniacque S.p.A., in Tolmezzo (Ud), via Aita n. 2/H;
- mediante invio a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Carniacque S.p.A., (33028) Tolmezzo (Ud), via Aita n. 2/H;
- mediante invio a mezzo fax al seguente numero: +39 0433.466073;
- mediante invio per mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo [info@carinacque.it](mailto:info@carinacque.it);
- mediante invio per mezzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo [info@pec.carniacque.it](mailto:info@pec.carniacque.it).

6. Per la tutela dei propri diritti, il Contraente può far ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e chiedere assistenza alle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, salvo in ogni caso il diritto di adire direttamente l'Autorità giudiziaria nei termini di legge. [↑](#)

#### **ART. 24 - AVVISI ALLA GENERALITÀ DEGLI UTENTI**

1. Gli avvisi di Carniacque S.p.A. rivolti alla generalità degli utenti sono validamente comunicati mediante avviso, diffuso tramite quotidiani e/o emittenti radiotelevisive locali, e/o attraverso il sito internet aziendale [www.carniacque.it](http://www.carniacque.it), ed entrano in vigore nei termini di volta in volta specificati in tali comunicazioni. [↑](#)

#### **ART. 25 – TASSE E IMPOSTE**

1. Qualsiasi tassa imposta presente e futura che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di somministrazione è a carico esclusivo dell'utente, salvo che non sia espressamente posta a carico di Carniacque S.p.A. [↑](#)

#### **ART. 26 - SANZIONI**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e nel Regolamento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, ove non costituiscano illecito penale e/o amministrativo ai sensi degli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 151/2006 e s.m.i., possono comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in ogni caso, obbligano i responsabili al risarcimento dei danni nei confronti di Carniacque S.p.A. [↑](#)

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

2. Carniacque S.p.A. informa il Contraente che i dati personali, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Contratto, sono trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto stabilito dall'informativa ex art. 13 DLgs. 196/2003 in allegato alla presente, il cui testo è disponibile anche sul sito internet aziendale. [↑](#)

#### **ART. 28 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente il giudice del luogo di residenza del Contraente, se ubicati nel territorio dello Stato italiano. [↑](#)

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
sottoscrizione

Per approvazione espressa delle seguenti clausole

CALUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE	CALUSOLE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	ART. 4 - USO DELL'ACQUA POTABILE	ART. 7 - PROPRIETA' DEI MANUFATTI
ART. 2 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI	ART. 8 - LIMITI DI INTERVENTO DEL GESTORE
ART. 4 - TIPOLOGIA UTENZA	ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE CANALIZZATE	ART. 10 - ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO LUNGO STRADE NON CANALIZZATE O CANALIZZATE IN MODO NON ADEGUATO	ART. 29 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI
ART. 6 - IRREGOLARITÀ	ART. 9 - ONERI COLLEGATI ALLA DOMANDA	ART. 44 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI	ART. 10 - VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA	ART. 45 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE
ART. 8 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ART. 12 - DERIVAZIONE DI UTENZA	ART. 46 - DOMANDA DI NULLA OSTA A LL'ALLACCIAMENTO E ALLO SCARICO
ART. 10 - SPESE ACCESSORIE, ADDEBITI E ACCREDITI DIVERSI	ART. 13 - MANUTENZIONE DEKKA DERIVAZIONE DI UTENZA	ART. 48 - ESECUZIONE DI LAVORI
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE	ART. 14 - APPARECCHI DI MISURA	ART. 49 - FOGNATURE DI LOTTIZZAZIONE
ART. 14 - FATTURAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO ED INTERESSI	ART. 15 - INTERVENTI SUGLI APPARECCHI DI MISURA	ART. 52 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA	ART. 17 - OBBLIGHI E DIVIETI	ART. 61 - ONERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO	ART. 20 - PROPRIETA' DELLA RETE	ART. 67 - OBBLIGO DI AUTOCONTROLLO
ART. 20 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE	ART. 22 - IMPIANTO INTERNO DI DISTRIBUZIONE	ART. 80 - INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	ART. 25 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO	
ART. 22 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	ART. 26 - VIOLAZIONI	
ART. 23 - COMUNICAZIONI E RECLAMI		
ART. 24 - AVVISI ALLA GENERALITÀ DEGLI UTENTI		
ART. 26 - SANZIONI		

\_\_\_\_\_  
Luogo, data

\_\_\_\_\_  
sottoscrizione